

Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Health Product Group/EUIPO — Bioline Pharmaceutical (Enterosgel)

(Causa T-678/19) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Marchio figurativo Enterosgel – Assenza di malafede – Articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2021/C 310/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Health Product Group sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: M. Kondrat, M. Stępień e A. Przytuła, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Markakis e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Bioline Pharmaceutical AG (Baar, Svizzera) (rappresentanti: T. Grucelski, H. Gajek e M. Furmańska, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione dell'EUIPO dell'8 agosto 2019 (procedimento R 482/2018-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Health Product Group e la Bioline Pharmaceutical.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Health Product Group sp. z o.o. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 399 del 25.11.2019.

Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — RA/Corte dei conti

(Causa T-867/19) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2016 – Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 11 – Mancanza di rapporto informativo – Comparazione dei meriti – Esecuzione di una sentenza del Tribunale – Adozione di una nuova decisione di non promozione – Obbligo di motivazione – Articolo 45 dello Statuto – Errore manifesto di valutazione»)

(2021/C 310/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: RA (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

Convenuta: Corte dei conti europea (rappresentanti: C. Lesauvage e A.-M. Feipel-Cosciug, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE, diretta, da un lato, all'annullamento della decisione del 27 febbraio 2019 con cui la Corte dei conti ha deciso di non promuovere il ricorrente al grado AD 11 e, dall'altro, al risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito a causa di tale decisione.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

RA è condannato alle spese.

(¹) GU C 68 del 2.3.2020.

Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Davide Groppi / EUIPO — Viabizzuno (Lampada da tavolo)

(Causa T-187/20) (¹)

[«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una lampada da tavolo – Disegno o modello comunitario anteriore – Motivo di nullità – Assenza di carattere individuale – Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002»]

(2021/C 310/28)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Davide Groppi Srl (Piacenza, Italia) (rappresentanti: F. Boscariol de Roberto, D. Capra e V. Malerba, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Viabizzuno Srl (Bentivoglio, Italia)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO, del 23 gennaio 2020 (procedimento R 126/2019-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Viabizzuno e la Davide Groppi

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Davide Groppi Srl è condannata alle spese.

(¹) GU C 191 dell'8.6.2020.

Sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021 — Chanel / EUIPO– Innovative Cosmetic Concepts (INCOCO)

(Causa T-196/20) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Marchio denominativo INCOCO – Marchi nazionali denominativi anteriori COCO – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2021/C 310/29)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Chanel (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentante: J. Passa, avvocato)